

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 35
in data 27-06-2014
Pubblicata il
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote del "Tributo per i servizi indivisibili" (TASI) per l' anno 2014**

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1 DEL PRETE LORI
2 BACCINI ALBERTO
3 FANUCCHI FRANCO
4 FORNACIARI ANGELO
5 FORNACIARI LEONARDO
6 MENCHETTI ROBERTA
7 RIMANTI FABRIZIA
8 SALSINI SIMONE
9 GIANNONI RICCARDO
10 MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE
11 PICCHI STEFANO

Presenti	Assenti
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	A
	A
	A
	A
7	4

Presiede il Sig. DEL PRETE LORI nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

FORNACIARI ANGELO
FORNACIARI LEONARDO
RIMANTI FABRIZIA

LA SEDUTA E' Pubblica

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote del “Tributo per i servizi indivisibili” (TASI) per l’ anno 2014.

Al termine della trattazione del primo punto dell’O.D.G. , sono entrati in Aula i Consiglieri Marchetti D.G., Picchi S. e Giannoni R.,.

Il numero dei Consiglieri presenti è salito a 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi.....

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la disciplina della IUC è stata poi modificata in diversi punti dal decreto legge 6.3.2014 n° 16, convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68;
- i commi 669 e 671 dell’ art.1 della Legge di Stabilità 2014 stabiliscono che, per quanto riguarda la TASI il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’ abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’ imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo le unità immobiliari suddette;

RILEVATO, altresì che il comma 675 dell’ art.1 della Legge di Stabilità 2014 , stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l’ applicazione dell’ imposta municipale propria (IMU) di cui all’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l’ art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all’ Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che:

- i commi 676, 677 e 678 dell’ art. 1 della sopra richiamata Legge 147/2013, disciplinano e prevedono i limiti per le aliquote TASI stabilendo che:
 - La misura base dell’ aliquota è pari all’ 1 per mille;
 - Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l’ aliquota fino all’ azzeramento, o può aumentarla in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - Per l’ anno 2014 l’ aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - La somma delle aliquote della TASI e dell’ IMU, per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’ aliquota massima consentita dalla legge statale per l’ IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale un’ aliquota massima pari a quella di base (1 per mille);
- il comma 1, lett. a) dell’ art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, modificando il sopra richiamato comma 677, ha poi previsto, per l’ anno 2014, che nella determinazione delle aliquote TASI,

possano essere superati i limiti suddetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, originariamente a condizione che siano finanziate, per l'abitazione principale, detrazioni d'imposta o altre misure tali "da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU". In fase di conversione in legge è stato, invece, stabilito che l'ammontare delle detrazioni TASI può essere anche inferiore al valore generato dalla maggiorazione dello 0,8 per mille;

- il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - deve determinare la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 - a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RILEVATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi forniti dal Comune a favore della collettività, la cui utilità ricade in modo omogeneo sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del "Tributo per i Servizi Indivisibili" (TASI) approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con precedente deliberazione n. 34, dichiarata immediatamente esecutiva, il quale all'art. 6 prevede che:

1. *"Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina annualmente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la misura delle aliquote applicabili nel rispetto di quanto previsto dai commi 676, 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni;*
2. *Con la delibera di cui al comma 1, avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta."*

RITENUTO, pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014, alla cui copertura "parziale", la TASI è destinata:

Polizia Municipale	€287.296,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (escluse spese finanziate con proventi da violazioni al Codice della Strada)	€95.775,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€258.924,00
Servizio Protezione Civile	€45.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi	€257.387,00

relativi all' ambiente e al territorio	
Totale	€944.382,00
Gettito TASI "previsto"	€518.000,00
% di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI	54,85%

CONSIDERATO che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incompressibili esigenze finanziarie dell' Ente, garantendo il mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle valutazioni sopra effettuate e in considerazione delle stime effettuate dal Servizio Tributi, di stabilire, per l' anno 2014:

- per tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali, un' aliquota pari allo zero per mille, in modo da semplificare notevolmente gli adempimenti per i contribuenti titolari di tali immobili, che quindi sono tenuti a pagare la sola IMU, secondo gli ordinari criteri impositivi;
- per l' abitazione principale e per tutti gli altri immobili ad essa assimilati, aliquote differenziate per meglio adeguare il carico fiscale alla effettiva situazione degli immobili, stabilendo altresì una detrazione per i figli fino a 26 anni di età "fiscalmente a carico", come riepilogato nella tabella sottostante:

IMMOBILI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE:

1. aliquota ridotta allo **zero per mille** per tutti gli immobili, diversi dall' abitazione principale, (aree fabbricabili e fabbricati), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D;

ABITAZIONE PRINCIPALE:

2. **aliquota dell' 1 (uno) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo fino ad euro 300,00 compresi;
3. **aliquota dell' 1,5 (uno virgola cinque) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro 300,00 e fino all' importo di euro 400,00 compresi;
4. **aliquota del 2,2 (due virgola due) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro 400,00 e fino all' importo di euro 500,00 compresi;
5. **aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro 500,00;
6. **Detrazione di euro 50,00 (cinquanta)** per ogni figlio fino a 26 (ventisei) anni di età "fiscalmente a carico". Per fiscalmente a carico si intende che non deve avere nell'

anno di riferimento redditi propri di importo complessivo superiore ad euro 2.840,51. Nel caso in cui tale limite venga superato nel secondo semestre si dovrà provvedere a conguagliare quanto detratto sulla prima rata, con la rata di saldo del mese di dicembre.

Altra condizione per poter beneficiare della detrazione è che il reddito del nucleo familiare, relativo all' anno 2013, sia stato inferiore ad euro 60.000,00;

7. le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) nonché la detrazione di cui al punto 6), si applicano anche alle seguenti unità immobiliari assimilate alla abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

8. le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) nonché le detrazioni di cui al punto 6), si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni principali e delle unità immobiliari di cui al punto 7), intendendosi per tali esclusivamente le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

9. **Aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille** per l' unità immobiliare, con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 500,00, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti, in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente ad un solo immobile che gode dell' assimilazione all' abitazione principale e delle relative pertinenze)

10. **Aliquota ridotta allo zero per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da soggetti nel cui nucleo familiare risulta esservi un soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, con reddito familiare non superiore ad euro 60.000,00;

L' esenzione si applica anche alle relative pertinenze, intendendosi per tali esclusivamente quelle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per poter beneficiare della suddetta esenzione è necessario presentare, a pena di

decadenza dal beneficio, entro la scadenza della seconda rata, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, su modello messo a disposizione dal Servizio Tributi, attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.

VISTO l'articolo n. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

VISTO l' articolo 1, comma 702, della Legge n,. 147/2013 che, con riferimento alla IUC, stabilisce che: *“resta ferma l' applicazione dell' art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;*

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali, termine già prorogato al 28 febbraio 2014 con Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013, e al 30 aprile 2014 con Decreto Ministeriale del 13/02/2014;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Affari Finanziari e Bilancio nella seduta del 19 maggio 2014 e del 25 giugno 2014;

CONSIDERATO che, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico (pubblicazione che sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale), attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale (nota MEF n. 4033 del 3 marzo 2014), entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi dell'articolo n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Picchi S. ,Marchetti D.G., e Giannoni R.), e n. 0 astenuti, e riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014, alla cui copertura “parziale”, la TASI è destinata:

Polizia Municipale	€287.296,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (escluse spese finanziate con proventi da violazioni al Codice della Strada)	€95.775,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€258.924,00
Servizio Protezione Civile	€45.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all' ambiente e al territorio	€257.387,00
Totale	€944.382,00
Gettito TASI “previsto”	€518.000,00
% di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI	54,85%

3. di approvare, per l' anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per il “Tributo sui servizi indivisibili” (TASI):

IMMOBILI DIVERSI DALL' ABITAZIONE PRINCIPALE:

1. aliquota ridotta allo **zero per mille** per tutti gli immobili, diversi dall' abitazione principale, (aree fabbricabili e fabbricati), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D;

ABITAZIONE PRINCIPALE:

2. **aliquota dell' 1 (uno) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo fino ad euro 300,00 compresi;
3. **aliquota dell' 1,5 (uno virgola cinque) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro 300,00 e fino all' importo di euro 400,00 compresi;
4. **aliquota del 2,2 (due virgola due) per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro 400,00 e fino all' importo di euro 500,00 compresi;
5. **aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille** per le unità immobiliari direttamente

adibite ad abitazione principale, aventi una rendita catastale di importo superiore ad euro 500,00;

6. **Detrazione di euro 50,00 (cinquanta)** per ogni figlio fino a 26 (ventisei) anni di età "fiscalmente a carico". Per fiscalmente a carico si intende che non deve avere nell'anno di riferimento redditi propri di importo complessivo superiore ad euro 2.840,51. Nel caso in cui tale limite venga superato nel secondo semestre si dovrà provvedere a conguagliare quanto detratto sulla prima rata, con la rata di saldo del mese di dicembre.

Altra condizione per poter beneficiare della detrazione è che il reddito del nucleo familiare, relativo all'anno 2013, sia stato inferiore ad euro 60.000,00;

7. le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) nonché la detrazione di cui al punto 6), si applicano anche alle unità immobiliari assimilate alla abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale:

- f) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- g) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- h) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- j) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

8. le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) nonché le detrazioni di cui al punto 6), si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni principali e delle unità immobiliari di cui al punto 7), intendendosi per tali esclusivamente le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

9. **Aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille** per l'unità immobiliare, con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 500,00, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti, in linea retta entro il primo grado (padre/figlio), che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente ad un solo immobile che gode dell'assimilazione all'abitazione principale e delle relative pertinenze)

10. **Aliquota ridotta allo zero per mille** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da soggetti nel cui nucleo familiare risulta esservi un soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, con reddito familiare non superiore ad euro 60.000,00;

L' esenzione si applica anche alle relative pertinenze, intendendosi per tali esclusivamente quelle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per poter beneficiare della suddetta esenzione è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro la scadenza della seconda rata, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, su modello messo a disposizione dal Servizio Tributi, attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate.

4. Di dare atto che:

- la somma delle aliquote della TASI e delle aliquote IMU, come stabilite con propria deliberazione n. 23 in data 20 maggio 2014, per ciascuna tipologia di immobile, non è superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013;
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
- il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote TASI come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2014;

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote del "Tributo per i servizi indivisibili" (TASI) per l' anno 2014

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag. Giuliana Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 23-06-2014

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI**
(Rag. Giuliana Lera)

C O M U N E D I P O R C A R I
(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote del "Tributo per i servizi indivisibili" (TASI) per l' anno 2014

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 23-06-2014

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Lera

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DEL PRETE LORI

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 27-06-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

Servizio AA.GG.LL.AA	<input type="checkbox"/>
Servizio Demografia e Cimiteri	<input type="checkbox"/>
Servizio Interventi alle Persone	<input type="checkbox"/>
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/>
Servizio Gestione Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Servizio Tributi	<input type="checkbox"/>

Area Funzionale Tecnica

Servizio Pianificazione Territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	<input type="checkbox"/>
Servizio Controlli Ambientali	<input type="checkbox"/>

Servizio Polizia Municipale